

COMUNE DI LATINA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI: BABY PARKING, LUDOTECA E DOPOSCUOLA

PREMESSA

Nel corso degli ultimi decenni sono intervenuti all'interno della struttura della famiglia italiana alcuni mutamenti che hanno portato ad un progressivo frammentarsi della stessa, con la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare e aumento di genitori single, con la conseguente solitudine dei bambini e dei genitori.

I bambini e i ragazzi sono sempre più soli perché vivono all'interno di case sempre più piccole, in famiglie poco prolifiche, condizionati dai tempi di vita molto serrati degli adulti, in contatto solo con gli stessi per la maggior parte del tempo, privati quindi di esperienze sociali.

La conciliazione dei tempi della vita e della famiglia con i tempi del lavoro sono ancora più complessi per i genitori con bambini piccoli, dove le esigenze di cure e di attenzioni sono elevate.

Ciò ha comportato una crescente domanda di servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sviluppando una cultura del servizio educativo per i minori, la cui cura era tradizionalmente legata alla madre o ai nonni, e al contempo una dimensione professionale dell'offerta educativa del privato.

Accanto ad una domanda di flessibilità dei servizi educativi (nei tempi, negli orari, nella tariffazione, nella modalità di fruizione), si è affermato una domanda di servizi ricreativi e di intrattenimento, frutto anche dei mal organizzati tempi della città, in cui i bambini possono giocare sempre meno con i loro coetanei, con la conseguente difficoltà di gestire le relazioni interpersonali.

Il sistema dei servizi socio-educativi, incentrati sulla realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, ha registrato una importante evoluzione grazie all'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 che ha introdotto innovazioni in materia di agenzie educative, prevedendo la realizzazione di strutture con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, aventi un carattere non sostitutivo della scuola ma integrativo, che prevedono la presenza di familiari. Essa opera per la piena attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Grazie a queste disposizioni, per la prima volta il minore è considerato persona titolare dell'universalità dei diritti propri ad ogni essere umano con particolari bisogni e interessi che implicano una specifica tutela, a causa della loro mancanza di maturità fisica e intellettuale propria dell'età. Conseguentemente i diritti dei bambini e dei ragazzi, dentro e fuori la famiglia, devono essere intesi quali doveri della sfera pubblica, concepita come l'insieme dei luoghi in cui si sviluppa il senso della comunità.

CAPO I - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 OGGETTO

Nell'ambito del sistema dei servizi extrascolastici, questa Amministrazione con il presente regolamento intende promuovere e realizzare opportunità e contesti di crescita per l'infanzia e l'adolescenza, riconoscendo a tali strutture il ruolo primario nella programmazione delle politiche sociali, recependo le spinte evolutive della società e le indicazioni della più moderna riflessione pedagogica ed educativa.

Tale intervento regolatorio vuole fornire una risposta ai disagi evidenziati e vuole creare le condizioni necessarie affinché ogni fanciullo possa sviluppare la sua personalità in modo armonioso e completo.

Per far sì che tale obiettivo possa essere raggiunto, è necessario fissare standard organizzativi e gestionali di qualità dei servizi, al fine di qualificare ulteriormente l'offerta educativa, con lo scopo di rassicurare le famiglie che il servizio a cui si rivolgono, pubblico o privato che sia, è idoneo alla sua funzione di pubblica utilità, specialmente se è un servizio fornito da soggetti privati, che pur essendo imprenditori, assumono un'identità pubblica per via della loro attività di interesse generale per la collettività.

Pertanto, l'Ente non solo deve svolgere funzione di regolazione, promozione e sostegno al protagonismo privato e sociale, in quanto spesso i servizi sono sorpassati rispetto alle richieste dei genitori (orari part-time, flessibilità nell'entrata ed uscita, ecc) ma deve anche assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini, oltre a garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta di tali servizi.

ART. 2 - FINALITÀ'

Questo sistema di promozione e protezione a favore dei soggetti in età evolutiva, che l'Amministrazione intende garantire, avrà ricadute positive non solo sulla crescita e lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi, ma anche sulle famiglie che troveranno in queste strutture sia la possibilità di conciliare le loro esigenze lavorative con la cura e l'educazione dei figli, sia uno spazio di incontro, confronto e crescita della propria dimensione genitoriale.

Nel contempo, questi luoghi consentiranno, attraverso la socializzazione, un efficace integrazione multiculturale e rappresenteranno anche per bambini diversamente abili una opportunità di inclusione sociale.

La finalità di tutto questo impegno è proprio quella di un cambiamento socio-culturale delle nuove generazioni.

ART.3 -TIPOLOGIA DEI SERVIZI

I servizi disciplinati dal presente regolamento sono i seguenti:

- Baby parking
- Ludoteca
- Doposcuola

Questi servizi integrativi per l'infanzia e l'adolescenza non vanno visti nell'ottica semplicistica di erogatori di prestazioni di cura ed assistenza ma anche come servizi orientati verso un educazione di valori solidi che diano sicurezza alle nuove generazioni.

I genitori possono avvalersi di queste strutture non solo per il tempo libero dei figli ma anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Caratteristica peculiare di tali servizi è di essere organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

Il quadro dell'offerta educativa delinea una gamma di possibilità sia per il gestore del servizio che per le famiglie, le quali possono individuare la migliore soluzione in ragione della collocazione del servizio, della realtà locale e degli impegni lavorativi.

Tuttavia il Comune, nell'intento di rispondere in modo qualificato alle diverse esigenze delle famiglie e ai mutamenti della società, può prevedere ulteriori tipologie di attività per le nuove generazioni attuando così, con azioni concrete, le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nella pianificazione territoriale.

I soggetti che erogano tali servizi si distinguono in servizi a titolarità pubblica, privata o organizzazioni ed Enti del Terzo Settore, anche convenzionati con l'Ente.

In queste strutture non sono previsti il servizio mensa e spazi dedicati al riposo.

Il servizio offerto da queste strutture dovrà essere svolto tenendo conto delle indicazioni sanitarie contenute nei documenti ministeriali riguardanti lo svolgimento delle attività scolastiche.

ART. 4 PERSONALE

Tutto il personale (pedagogico, educativo, ausiliare) deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del Regolamento Regionale n. 7/2020 ed in regola ai sensi di quanto previsto dal DLGS n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

I gestori devono assicurare e garantire che il personale che opera nella struttura sia in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

Il personale che opera nelle strutture di cui al presente regolamento è definito educatore o operatore addetto ai servizi generali.

L'organico di tali servizi è composto dal Direttore e Coordinatore del Sevizio, oltre alle unità sopra menzionati possono essere previsti altri professionisti richiesti dalla tipologia di attività da svolgere (psicologi, pedagogisti, musicoterapisti, psicomotricisti, animatori, assistenti educativi, ecc)

II personale educativo che opera presso i servizi integrativi per l'infanzia e l'adolescenza deve essere costituito da operatori in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (o titolo equipollente):

- Laurea in Scienze dell'Educazione e/o della Formazione Primaria;
- Laurea ad indirizzo psico-pedagogico;
- Diploma di maestra d'asilo;
- Diploma di scuola magistrale;
- Diploma di maturità o abilitazione magistrale;
- Diploma di vigilatrice di infanzia;
- Diploma di puericultrice;
- Diploma di assistente all'infanzia;
- Diploma di assistente alla comunità d'infanzia;
- Diploma di liceo socio-psicopedagogico;
- Diploma di operatore dei servizi sociali;
- Diploma tecnico dei servizi sociali;
- Maturità professionale di assistente di comunità infantile;
- Maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità);
- Dirigente di comunità infantile;
- Master in formazione della prima infanzia.

Inoltre, è possibile utilizzare collaboratori fino ad un massimo di 1/3 del totale degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:

- Attestato per educatore/operatore di asilo/micro nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
- Qualifica di animatore socio culturale;
- Assistente familiare:
- Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;

Il rapporto numerico fra educatore addetto al servizio e numero dei bambini varia in base alla tipologia di servizio.

Per quanto concerne gli operatori addetti ai servizi generali, questi devono essere in misura tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi da svolgere .

ART. 5 REQUISITI GENERALI

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della richiesta e delle relative prescrizioni, ad esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, regolamenti locali.

Il soggetto autorizzato deve garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, oltre alle disposizioni legislative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché il comportamento corretto da parte di tutti gli operatori nella prestazione del servizio.

L'ubicazione deve essere una zona sana, soleggiata, facilmente accessibile lontana da fonti di inquinanti.

Nell'individuazione delle aree per nuove edificazioni sono da escludere tutti quelli malsani per inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

In tutti gli edifici si deve garantire l'adattabilità della struttura educativa ai soggetti con disabilità.

La struttura utilizzata deve essere in possesso di agibilità e di abitabilità e rispettare i regolamenti edilizi, urbanistici e igienico-sanitari, in particolare le regole che definiscono l'ambiente sicuro e a misura di bambino o ragazzo.

L'altezza minima interna utile è fissata in 3.00 metri per le strutture di nuova costruzione e in 2,70 per gli immobili esistenti, dove è inoltre consentito realizzare disimpegni e bagni con una altezza minima di 2,40 metri. Tale deroga è applicabile anche nei casi di ristrutturazione di locali già adibiti ad attività scolastica.

Per i locali dove è prevista la sosta di adulti e bambini, la superficie finestrata interamente apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nei locali destinati ai bambini tale superficie, inoltre, non deve essere costituita esclusivamente da porte finestre, la cui apertura non sempre è possibile durante il soggiorno dei bambini.

In generale, devono essere presenti: pavimenti antiscivolo, protezioni per spigoli e parti esposte del mobilio, messa in sicurezza di porte e finestre, dotazione di suppellettili e tessuti ignifughi e privi di sostanze nocive per la salute, impianti d'emergenza funzionanti e adatti all'ambiente.

Le strutture che ospitano bambini, ad esclusione di quelle utilizzate per attività di doposcuola, devono essere collocate preferibilmente a piano terra.

Qualora l'edificio sia realizzato su più piani, è opportuno che gli spazi interni destinati ai bambini siano collocati su un unico piano; detti spazi interni non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Nei locali deve essere previsto uno spazio riservato ai servizi amministrativi ed ai colloqui individuali e di gruppo con le famiglie.

In ciascuna struttura dovrà essere presente il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) contenente anche la nomina di tutte le figure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs n. 81/2008 (RSPP; Medico competente, preposto, addetto al primo soccorso, addetto all'antincendio).

Ciascuna struttura dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile per bambini e personale.

ART. 6 REGOLAMENTO INTERNO

I soggetti gestori, al fine di consentire un'adeguata informazione agli utenti, avranno cura di consegnare ai genitori e di tenere affisso il regolamento interno di funzionamento del servizio nel quale si specificano:

- la tipologia di utenza, la fascia d'età a cui si rivolge il servizio
- le modalità di funzionamento del servizio: orari di apertura/chiusura, calendario annuale dell'attività
- le modalità d'iscrizione e di accesso dell'utenza
- le tariffe praticate all'utenza;
- le regole di comportamento dei fruitori e del personale;
- le prestazioni e i servizi forniti agli utenti;
- la tipologia delle attività svolte;
- modalità atte a garantire un'ampia e fattiva partecipazione dei genitori,
- il nominativo del responsabile,
- l'originale dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura.
- ogni altra informazione utile alle famiglie.

ART. 7 RISPETTO DELLA PRIVACY

I dati personali e le immagini dei bambini sono tutelati dalla legge sulla privacy. Foto e filmati che li ritraggono possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori, esclusivamente nell'ambito di iniziative educative e culturali.

CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ART. 8 BABY PARKING

Il Baby Parking è un servizio a carattere ricreativo che accoglie minori in età compresa tra 13 mesi e 6 anni.

Il Baby parking, in generale, funziona tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

Si possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente.

La permanenza del bambino non può superare le 5 ore continuative.

Tali servizi svolgono essenzialmente attività ludiche adatte all'età dei bambini in custodia, finalizzate a garantire loro una serena permanenza nella struttura, senza continuità nell'accoglienza, sotto la guida di personale adulto con funzioni di animazione.

Per l'accoglimento del bambino al Baby parking, trattandosi di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al preposto all'ammissione che il bimbo stesso è stato regolarmente vaccinato e non affetto da malattie infettive contagiose o gastroenteriche clinicamente accertate.

Comunque le norme igienico-sanitarie per l'ammissione sono rese note agli interessati prima dell'inserimento dei bambini in comunità.

ART. 9 UBICAZIONE

Il Baby parking deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche essere istituito presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

Possono essere impiegati parte dei spazi interni degli asili nido, in orario di chiusura, per svolgere attività di baby parking, questa deve essere programmata per garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

ART. 10 REQUISITI DELLA STRUTTURA

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio a due posti in uno spazio appositamente adibito all'uso.

Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

Le tazze WC e i lavandini per i bambini devono essere di dimensioni ridotte

Deve essere previsto un bagno comune dedicato agli adulti (personale e visitatori), attrezzato per accogliere i diversamente abili

ART. 11 PERSONALE

Il rapporto numerico fra educatore addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 7 bambini.

Per quanto concerne l'operatore addetto ai servizi generali, questi devono essere in misura tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi da svolgere .

ART. 12 MODALITA' PER L'APERTURA DELL'ATTIVITA'

Il privato che intende iniziare l'attività di Baby Parking deve presentare una SCIA semplificata con gli allegati richiesti allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Latina, esclusivamente con modalità telematica tramite il portale "IMPRESAINUNGIORNO" collegandosi al seguente link http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=E472

ART. 13 LUDOTECA

Si definiscono Ludoteche i servizi con finalità socio-ludico-ricreative e non di mera custodia dei minori.

Il servizio offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze dell'utenza e in relazione alla ricettività della struttura.

La Ludoteca è un luogo protetto e stimolante per esperienze di socializzazione e amicizie che offre la possibilità di conoscere e utilizzare una grande quantità di giocattoli, ma a prescindere dalla loro quantità, i ludotecari devono principalmente organizzare giochi tra i minori che vanno anche dall'animazione alla gestione di laboratori creativi, dall'organizzazione di tornei all'attività all'aperto., ecc..

I tipi di intervento in questo ambito, descritti sopra, non possono comunque ritenersi esaustivi, non esistendo un modello univoco di ludoteca.

L'Amministrazione favorisce l'apertura dei cosiddetti servizi sperimentali, accogliendo ed incoraggiando i soggetti interessati ad individuare nuove iniziative che promuovono e valorizzano, in relazione ai nuovi bisogni emergenti, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rispetto a quelli esistenti e conosciuti, purché nel rispetto dei tratti essenziali, dei limiti, delle opportunità e delle modalità di gestione che caratterizzano ogni specifica ludoteca.

ART. 14 DESTINATARI DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO

La Ludoteca è un servizio socio-ludico-ricreativo rivolto ai minori di età compresa fra i 3 e 17 anni, anche diversamente abili, che offre occasioni di divertimento e svago attraverso il gioco, l'animazione, e i laboratori a tema, ovviamente le attività devono essere articolate secondo la fascia d'età e rispondenti alle esigenze degli utenti.

Le ludoteche in funzione del servizio svolto si distinguono nelle seguenti fasce d'età : per l'infanzia (3 -6 anni) per la fanciullezza (7-14 anni) per l'adolescenza (12-17 anni)

Non possono coesistere attività destinate a fasce d'età diverse in spazi ristretti.

La permanenza degli utenti presso la struttura è limitata nel tempo e non continuativa ed è consentita per non più di 5 ore giornaliere.

Per la permanenza dei bambini all'interno della ludoteca non è necessaria la presenza stabile dei genitori o comunque di un adulto, salvo casi particolari ove ritenuto opportuno dal personale addetto.

E' comunque previsto il coinvolgimento dei genitori per particolari attività di socializzazione, laboratoriali o per l'approfondimento di tematiche riguardanti l'infanzia e l'adolescenza

ART. 15 UBICAZIONE

Le Ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici e privati, negli ospedali, nelle palestre, nei centri commerciali, negli impianti sportivi, nelle parrocchie ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea, di bambini e ragazzi, ad esempio, nei reparti pediatrici dove può diventare il punto di riferimento per la creazione di spazi-gioco attrezzati.

Può essere realizzata recuperando alcuni spazi in un edificio scolastico svuotato in parte dal calo demografico, nella sala comune di un condominio, in un centro civico comunale, nella sede di un'associazione, nei centri agrituristici in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Può essere realizzata a fianco di una biblioteca per ragazzi, per dare il senso di una complementarità di offerta in cui la lettura e il gioco si sviluppino entrambe come attività piacevoli ed educative per un bambino e una bambina che possono passare indifferentemente dall'una all'altra, trovando in entrambe la stessa qualità di accoglienza e di proposta. e che possono prendere in prestito insieme un gioco e un libro o un fumetto.

ART. 16 CARATTERISTICHE DELLE LUDOTECHE

Il numero massimo di bambini, contemporaneamente presenti nella struttura, che deve avere una superficie totale non inferiore ad 80 mq, è calcolato sulla base del parametro che fissa la quantità minima di superficie di 7mq per ogni utente, destinata esclusivamente alle attività ludiche, in quanto per i servizi amministrativi e per i colloqui individuali e di gruppo con le famiglie, saranno riservati altri spazi.

Fermo restando lo scopo di educare i minori attraverso il gioco, la ludoteca può avvalersi anche di strumenti informatici, telematici o di libri.

Devono essere previsti almeno due ambienti strutturati: uno come laboratorio di manualità e creatività, l'altro come spazio di incontro e di attività di gioco sia libere che organizzate.

I diversi spazi devono essere attrezzati con arredi, giochi e angoli-gioco adeguati alle diverse età e alle differenti esigenze educative.

I giochi, i materiali e gli arredi presenti in ludoteca devono essere conformi alla normativa europea sulla sicurezza ed avere la marcatura CEE.

Deve essere previsto:

- un bagno comune dedicato agli adulti (personale e visitatori), attrezzato per accogliere i diversamente abili
- un bagno comune dedicato alla fascia di età 3/6 anni (con wc e un lavabo piccolo)
- ulteriori servizi igenici, separati per sesso.

Il servizio deve disporre di spazi esterni alla struttura per i giochi di movimento e per le attività di animazione che si prevedono all'aperto, con adeguate zone d'ombra, e di un'area possibilmente verde che i bambini e i ragazzi possono adattare a diverse possibilità di gioco all'aperto.

Almeno una parte di questa zona dovrebbe essere disponibile a giochi di trasformazione dell'ambiente in cui sia possibile scavare buche, costruire capanne ecc., ispirandosi all'outdoor education.

Pertanto, con il presente regolamento, si stabilisce che lo spazio esterno non potrà mai, comunque, essere inferiore a 15 mq. a bambino

In via alternativa, il gestore della struttura può presentare una programmazione delle uscite esterne, ad esempio organizzando le attività per turni (non più di quattro turni per giornata) tale da poter usufruire di una superficie esterna di dimensioni inferiori.

Lo spazio verde può essere anche non contiguo alla ludoteca, a condizione che venga assicurato un percorso esclusivo con adeguate caratteristiche di accessibilità e sicurezza e facilmente raggiungibili a piedi dai bambini.

Il Comune può autorizzare al funzionamento del servizio una struttura già esistente priva di spazi esterni, se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla stessache siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

ART. 17 ATTIVITÀ' DELLA LUDOTECA

L'esercizio dell'attività è subordinato alla redazione di apposito programma annuale delle attività . Attività tipiche della ludoteca sono:

- l'animazione ludica con o senza giocattoli,
- il prestito del giocattolo e dei libri,
- i campi scuola ludico ambientali con la partecipazione degli adulti,
- la ricerca degli usi e costumi tradizionali con il supporto degli adulti e degli anziani, al fine di stabilire rapporti tra le diverse generazioni
- il gemellaggio con altre ludoteche,
- la conoscenza e il confronto con le altre etnie e culture,
- laboratori di creta, di vetro, o utilizzando materiali di recupero che vengono "riciclati" attraverso una manualità intelligente e creativa
- corsi di lingua e informatica
- la formazione e l'informazione dei genitori nel loro importante ruolo di educatori.
- attività all'aperto, e la possibilità di avviare progetti con soggetti conosciuti dal mondo dello sport e della cultura
- promozione di iniziative sulla cultura del gioco giocattolo per un uso educativo del gioco, attraverso conferenze per genitori ed operatori del settore
- attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione dei minori in situazione di disabilità e/o in condizione di svantaggio sociale
- promuovere e programmare attività didattico/educative anche con i Dirigenti delle Scuole del territorio
- offrire la disponibilità di almeno due mattine per attività programmate con le scuole come "aula didattica decentrata", alla stessa stregua del museo, della biblioteca, nell'ottica di un sistema formativo integrato

ART. 18 OBIETTIVI

Gli obiettivi della ludoteca sono i seguenti:

- sperimentazione di esperienze di comunicazione, socializzazione ed interazione con l'ambiente
- sviluppo dei vari processi di apprendimento attraverso il gioco
- l'espressione della propria creatività;
- riconoscimento ed espressione delle emozioni
- educare all'ascolto (favole animate e giochi musicali)
- favorire le relazioni genitori/figli attraverso la pratica del gioco
- educare al rispetto degli animali (utilizzo di luoghi come agriturismo) e al rispetto dell'ambiente (giochi di riciclo e con elementi naturali)
- promuovere il gusto della lettura e della narrazione
- educazione alle regole della convivenza, alla comprensione ed alla tolleranza
- favorire l'integrazione dei minori diversamente abili.
- rappresentare per le famiglie un punto di riferimento educative
- offrire ai bambini e alle famiglie straniere presenti sul territorio possibilità di far conoscere i giochi della propri cultura, in modo da favorire la socializzazione tramite il gioco
- sostenere la famiglia, con particolare attenzione a quelle monoparentali, attraverso uno spazio di condivisione e informazione volto a promuovere e sostenere la genitorialità
- favorire il contatto con l'ambiente esterno e sottolineare l'importanza del movimento

ART. 19 CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL PROGETTO EDUCATIVO, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E REGOLAMENTO INTERNO

I gestori delle strutture per l'infanzia presentano ogni anno al Comune il progetto educativo e il programma annuale delle attività che intendono svolgere.

Il progetto Educativo predisposto dal Responsabile della struttura, dovrà far riferimento agli obiettivi indicati all'art. 18 del presente regolamento.

Il programma annuale delle attività deve descrivere le modalità di come saranno svolte le attività ludiche/educative/sportive di cui all'art. 17.

ART. 20 COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA

La ludoteca considera la presenza e la collaborazione dei genitori componenti qualificanti del servizio.

Le famiglie partecipano alla realizzazione di specifiche attività quali: feste, incontri a tema, attività laboratoriali e rappresentano per l'Amministrazione e per il responsabile educativo una fonte importante di suggerimenti, proposte ed informazioni utili al miglioramento della qualità del servizio e al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 21 PERSONALE

Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da educatori/ludotecari in possesso del diploma di scuola media superiore di maestra d'asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità infantili o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media

superiore e di un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore è richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli: attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente, o laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socioeducativo o lauree con contenuti formativi analoghi.

Per le strutture già operanti alla data della presente disposizione, una parte del personale già in servizio da almeno 3 anni, può, in via transitoria, essere in possesso del solo diploma di scuola media inferiore purché nell'arco di un anno conseguano gli studi di cui sopra elencati. In ogni caso le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono operare solo se almeno il 50% del personale in forza è in possesso dei requisiti descritti nel presente articolo. Di norma il numero dei ludotecari presenti nella struttura, è determinato in relazione al seguente rapporto educatori/utenti:

- 1 educatore ogni 10 utenti per fascia di età 3-6 anni
- 1 educatore ogni 15 utenti per fascia di età oltre i sei anni

se sono presenti minori diversamente abili è prevista la presenza di un operatore socio-sanitario per ogni minore diversamente abile.

ART. 22 ALBO DELLE LUDOTECHE

L'Amministrazione istituisce, con il presente regolamento, l'albo delle ludoteche, con le quali intrattenere, se necessario, eventuali rapporti convenzionali.

Il Comune provvede alla cura e alla gestione dell'elenco e alla pubblicazione sul proprio sito web, con la finalità di pubblicizzare il servizio offerto alla comunità.

Le ludoteche sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e funzionamento della ludoteca.

L'iscrizione costituisce requisito indispensabile per la presentazione delle domande da parte delle ludoteche per l'erogazione dei contributi stanziati dalla Regione Lazio.

ART. 23 AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DELLA LUDOTECA

Il rilascio del titolo autorizzatorio per l'inizio dell'attività di ludoteca (SCIA), previsto dal combinato disposto della L.R. n.18/2002, art. 4 e Legge 241/1990, art. 19, è subordinato all'accertamento del rispetto dei requisiti e degli standard stabili dal presente regolamento, e dalla normativa di settore vigente.

Il privato che intende iniziare l'attività di ludoteca deve presentare unica domanda e i relativi allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Latina, esclusivamente con modalità telematica tramite il portale "IMPRESAINUNGIORNO" collegandosi al seguente link : http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=E472

Sul sito del Comune, nella sezione Servizio Attività Produttive, sono pubblicati non solo tutti i moduli, ma anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni e gli elaborati tecnici che devono accompagnare l'istanza per consentire le verifiche.

La domanda deve contenere i documenti indicati nell'allegato A al presente dispositivo quale parte integrante.

Il SUAP una volta acquisita la pratica, provvede a trasmetterla al Servizio Pubblica Istruzione che chiederà agli Enti e agli Uffici dello stesso Comune il parere/nulla osta di competenza.

L'iter si conclude con il rilascio di un unico titolo abilitativo, che tenga conto di tutte le autorizzazioni/pareri emessi dalle Amministrazioni pubbliche di competenza.

Il soggetto gestore privato è tenuto, a pena di revoca del titolo, a comunicare tutte le variazioni rispetto ai dati ed elementi forniti nella SCIA di avvio dell'attività.

Il procedimento si definisce entro sessanta giorni dal ricevimento della Scia. Qualora, nel corso dell'esame della documentazione, si rilevi la necessità di provvedere alla sua integrazione i termini del procedimento sono prorogati sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Qualora venga disposto il diniego alla autorizzazione, il provvedimento deve essere motivato.

Tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività nonché a quelle relative alla struttura o tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione devono essere comunicate tramite S.C.I.A al Servizio SUAP.

In caso di decesso della persona fisica, titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio delle attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio favore.

ART. 24 AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE GIÀ OPERANTI E GIÀ AUTORIZZATE

Le strutture già operanti, e in possesso di autorizzazione definitiva sulla base della precedente normativa, richiedono la conferma dell'autorizzazione tramite presentazione di domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente regolamento.

La domanda è corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di adeguato cronoprogramma.

Il comune, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti previsti e autocertificati, adotta il provvedimento di conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende confermata.

In caso di assenza dei requisiti stabiliti dai provvedimenti attuativi del presente regolamento, il Comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi di adeguamento che comunque non devono essere superiori a un anno per i requisiti del personale e a due anni per i requisiti strutturali.

L'autorizzazione provvisoria è concessa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma, e può essere revocata in caso di ritardo negli adempimenti. Al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il soggetto presenta al comune le relative autocertificazioni. Il comune, a seguito di verifica ispettiva, conclude entro trenta giorni dall'invio dell'autocertificazione la procedura autorizzativa. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine massimo previsto dal piano di adeguamento.

ART. 25 AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE GIÀ OPERANTI PRIVE DI AUTORIZZAZIONE

Le strutture già operanti, ma prive di autorizzazione sulla base della precedente normativa, e che intendono continuare ad operare, devono presentare SCIA di inzio attività entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo del presente regolamento. La domanda è corredata delle autocertificazioni relative ai requisiti posseduti e/o, in caso di assenza degli stessi, di un piano di adeguamento dotato di dettagliato cronoprogramma.

Il Comune, a seguito di verifica della documentazione presentata, adotta, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, il provvedimento di autorizzazione. L'autorizzazione è definitiva in presenza di tutti i requisiti.

In caso di assenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni del presente regolamento, il Comune, previa verifica del piano di adeguamento presentato dal soggetto richiedente, concede un'autorizzazione provvisoria, definendo i termini massimi che comunque non devono essere superiori a dodici mesi per i requisiti organizzativi e di personale e a due anni per i requisiti strutturali.

L'autorizzazione provvisoria è soggetta a verifica periodica, almeno semestrale, del rispetto degli impegni previsti nel piano di adeguamento e nel relativo cronoprogramma e può essere revocata in caso di inadempienza. L'autorizzazione provvisoria in ogni caso decade superato il termine previsto dal piano di adeguamento.

ART. 26 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora sia accertata l'assenza di uno o più requisiti, il Comune diffida il legale rappresentante del soggetto gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli utenti degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Il provvedimento indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento si intende revocata.

Nel caso di accertato grave mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro, il comune diffida il legale rappresentante ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Ove il legale rappresentante del soggetto gestore non comprovi il superamento, nel termine predetto, delle inadempienze riscontrate o non dia prova che il mancato rispetto delle norme contrattuali consegue a cause a lui totalmente non imputabili, il comune revoca l'autorizzazione al funzionamento; una nuova richiesta di autorizzazione non potrà essere inoltrata prima che siano decorsi tre anni dalla data di revoca dell'autorizzazione

ART. 27 DOPOSCUOLA

Il doposcuola attua un servizio integrativo finalizzato ad offrire supporto ed assistenza allo studio agli alunni che frequentano la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Propone alle famiglie un valido aiuto nel gestire al meglio l'attività pomeridiana dei propri figli, offrendo a quest'ultimi un'assistenza qualificata nello svolgimento dei compiti scolastici, o fornire all'alunno le informazioni necessarie per poter svolgere in completa autonomia i compiti assegnati.

Il servizio ha come finalità di favorire l'acquisizione di una corretta metodologia di studio, e sviluppare e potenziare la capacità di apprendimento dei ragazzi.

Questi obiettivi saranno declinati in modo differenziato e specifico nei diversi gradi scolastici a cui il servizio è rivolto rispetto dei ritmi evolutivi e dei bisogni educativi propri delle diverse età.

Saranno, pertanto, costituiti gruppi omogenei di alunni con il criterio dell'appartenenza ai diversi livelli di grado scolastico e, per poter meglio adattare le attività proposte ai bisogni e alle capacità specifiche di ogni alunno. Potranno essere prese in considerazione anche esigenze educative speciali, con una personalizzazione degli obiettivi e delle attività, mediante accordi specifici con i genitori.

Il servizio si svolge in orario pomeridiano, di norma dalle ore 14.30 alle ore 18.00, nei pomeriggi ma può subire variazioni per soddisfare in base alle esigenze degli utenti o delle famiglie.

Il doposcuola per tempi e modalità non ha l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi scolastici previsti dal corpo insegnanti.

Il privato che intende iniziare l'attività di doposcuola deve presentare una SCIA semplificata con gli allegati richiesti allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Latina, esclusivamente con modalità telematica tramite il portale "IMPRESAINUNGIORNO" collegandosi al seguente link : http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=E472

ART. 28 UBICAZIONE

I locali ove il servizio è svolto sono quelli appositamente adibiti allo scopo e rispondono a criteri d'igiene e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, oltre a garantire un luogo di studio accogliente, pulito, silenzioso e dotato di strumenti necessari per lo svolgimento ottimale dei compiti per casa (dizionari, enciclopedie e anche il computer)

Deve essere previsto un bagno comune dedicato agli adulti (personale e visitatori), attrezzato per accogliere i diversamente abili e ulteriori servizi igenici, separati per sesso.

ART. 29 PERSONALE

Gli educatori coinvolti nel servizio sono professionisti del settore con laurea. Possono essere inseriti anche stagisti di supporto o volontari.

Il servizio doposcuola mette a disposizione n. 1 educatore (o più se il numero di studenti supera le 20 unità) in grado di sorvegliare gli studenti e di supportarli nell'acquisizione di una propria metodologia di studio ed aiutarli nello svolgimento dei compiti assegnati dagli insegnanti durante l'orario scolastico.

Può essere previsto anche un tutoraggio individuale o in piccoli gruppi in caso di BES e/o DSA.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 MONITORAGGIO

L'attività dei servizi è oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A tal fine il responsabile della gestione della ludoteca cura la compilazione e la conservazione di:

- 1. Schede individuali per ciascun bambino iscritto;
- 2. Un registro annuale degli iscritti;
- 3. Una scheda giornaliera delle attività e delle presenza;
- 4. Una scheda riepilogativa mensile.

Verrà inoltre rilevato il grado di soddisfazione dell'utenza (sia dei bambini che delle famiglie) in occasione delle assemblee e tramite questionari da compilare periodicamente.

ART. 31 VIGILANZA

La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni.

Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.

ART. 32 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore ed in particolare alla legge regionale 11 luglio 2002, n. 18.

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE

Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 34 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento. Per tutto quanto nel Regolamento non normato, si rinvia alle discipline del settore, di cui al D.Lgs. n. 65/2017, L.R. n. 7/2020 e relativo Regolamento di attuazione, L.R. n. 18/2002, L.R. n. 41/2003 e relativo Regolamento attuativo.